

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Prima Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE

-esaminati gli atti della procedura esecutiva immobiliare n. 26/2018 R.G.E. e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 30.10.2018;

-rilevato che il sistema delle vendite telematiche delineato dall'art. 569, comma 4, c.p.c. risulta nel caso di specie pregiudizievole per l'interesse dei creditori in ragione della natura dei beni pignorati;

-ritenuto che tale sistema pone significative barriere tecnologiche dal lato della domanda e comporta, almeno nell'attuale contesto, il rischio di allontanare dalla platea dei potenziali acquirenti tutti quei soggetti, diversi dagli investitori professionali, che non hanno dimestichezza con i sofisticati meccanismi di partecipazione alle aste telematiche;

-ritenuto altresì che la clausola di salvezza di cui all'art. 569, comma 4, c.p.c., laddove consente di escludere l'applicazione del sistema delle vendite telematiche nel caso "sia pregiudizievole per l'interesse dei creditori", impone, tra l'altro, al G.E. di evitare che i creditori incorrano in costi non necessari all'esercizio dell'azione esecutiva, senza trarre alcun prevedibile beneficio dal ricorso all'intermediazione dei gestori delle vendite telematiche;

-ritenuto che anche la vendita telematica secondo la modalità c.d. sincrona mista deve essere esclusa quando sia prevedibile, per la natura e le caratteristiche del bene, che la presentazione delle offerte e la partecipazione alla gara si svolgeranno prevalentemente o esclusivamente con modalità analogiche (e quindi con la presenza fisica degli offerenti), atteso che sarebbe irrazionale imporre ai creditori (e poi al debitore) di sostenere un costo per un sistema, che secondo un giudizio prognostico, si rivelerà incapace di arrecare alcuna presumibile utilità in termini di effettivo ampliamento della domanda potenziale;

-ritenuto che la diversa opinione secondo cui il legislatore avrebbe reso 'obbligatorie' le vendite telematiche si fonda su un dato testuale opinabile e tutt'altro che decisivo: ossia sulla circostanza che originariamente la disposizione di cui all'art. 569, comma 4, c.p.c., introdotta con d.l. 193/2009, convertito in l. 24/2010, impiegava il sintagma "il giudice può stabilire ..." sostituito oggi dall'espressione "il giudice stabilisce ... che il versamento della



cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti ... siano effettuati con modalità telematiche";

-rilevato che sul piano grammaticale l'uso del modo indicativo ("stabilisce") non esprime univocamente un comando e che il legislatore, quando ha inteso rafforzare i propri precetti ha usato il modo imperativo (ad es. art. 490, comma 1, c.p.c. "un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico deve essere inserito sul portale ...") unite alla previsione di sanzioni espresse per il caso di inosservanza (art. 631-bis c.p.c.);

-rilevato, altresì, che la pretesa fedeltà alla lettera della legge svaluta completamente l'evoluzione dell'art. 569, comma 4, c.p.c. il quale mentre facoltizzava il giudice ad avvalersi del sistema delle vendite telematiche, non delineava alcun limite esplicito all'esercizio della sua discrezionalità;

-ritenuto che la innovativa clausola di salvezza contenuta oggi nell'art. 569, comma 4, c.p.c. ("salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura") serva proprio a limitare il potere discrezionale del giudice il quale è tenuto a motivare, con giudizio prognostico, in ordine alla prevedibile utilità e adeguatezza del mezzo telematico rispetto allo scopo del processo esecutivo;

-osservato altresì che la vendita telematica presenta alcuni profili di criticità con riguardo alla segretezza delle offerte per cui si impone la predisposizione, da parte degli istituti bancari convenzionati, di un sistema di versamento delle cauzioni che ne garantisca al massimo l'anonimato;

-che, in ossequio al disposto dell'art. 591 bis, co. 1, c.p.c. e non ricorrendo l'ipotesi di deroga prevista dal co. 2 della stessa norma, le operazioni di vendita coattiva vanno delegate ad un professionista abilitato, scelto sulla base degli elenchi in possesso di quest'Ufficio, in base a criteri di professionalità e rotazione, anche tenendo conto della struttura organizzativa che supporta il predetto e del fatto che lo stesso è stato già nominato custode del compendio pignorato;

P.Q.M.

Delega

l'avv. Silvio Lucisano, già nominato custode del compendio pignorato, al compimento delle operazioni di vendita e di tutti gli altri adempimenti previsti dall'art. 591 *bis* c.p.c. (che dovranno essere effettuati senza indugio, esclusa ogni facoltà di rinvio o sospensione, se non per ordine del giudice dell'esecuzione) e, in particolare:

1. Previa verifica della corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel pignoramento e quello risultante dagli atti, nonché dell'adempimento degli incombenti ex



art. 498 c.p.c., **determinare il prezzo di vendita**, accertando se ricorrano giustificati motivi per disattendere il valore degli immobili pignorati determinato nella relazione redatta dall'esperto a norma dell'art. 568 c.p.c., anche alla luce degli eventuali chiarimenti a seguito delle note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173 bis disp att. c.p.c.: in caso positivo riferendo al giudice ed in caso contrario procedendo oltre (arrotondando, per comodità, il prezzo per eccesso o per difetto);

- 2. Formare, ove necessario od utile, più lotti del compendio pignorato;
- 3. Predisporre la vendita senza incanto, redigendo l'avviso con l'indicazione:
- a) dei beni in vendita, del loro prezzo base e dell'offerta minima per la partecipazione all'asta che, a pena d'inefficacia, non deve essere inferiore al 75% del prezzo base;
 - b) dell'importo dei rilanci minimi in caso di gara tra gli offerenti;
- c) della data ultima (entro le ore 17,00), che deve coincidere con il giorno antecedente la vendita, e del luogo (presso un suo recapito) per la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c. (termine che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento);
- d) delle modalità di presentazione delle offerte stesse, che vanno inserite <u>in busta chiusa</u> (che **a pena di irricevibilità dell'offerta**, non dovrà contenere all'esterno alcuna indicazione o annotazione; sarà cura poi del professionista delegato, al momento del ricevimento della busta, indicare a margine della stessa l'orario di ricevimento e la data della vendita alla quale si riferisce l'offerta);
- e) delle modalità di compilazione dell'offerta che, corredata da una marca da € 16,00 e da due marche da € 2,00 ciascuna, dovrà essere redatta nella forma di **proposta irrevocabile d'acquisto**, con l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e delle disposizioni generali sulle condizioni di vendita, indicando la denominazione dell'esecuzione immobiliare, le generalità dell'offerente (con codice fiscale, stato civile, eventuale regime patrimoniale coniugale, visura camerale se trattasi di società), allegando fotocopia del documento di identità dell'istante (o del legale rappresentante della società) ed assegno bancario circolare non trasferibile, a titolo di cauzione, intestato a " *nome professionista delegato- n. RGE*", di importo pari al 10% del prezzo offerto; se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;



- g) della data di convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé (che dovrà essere fissata per il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto c) per l'apertura delle buste, la deliberazione sulle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti;
- h) del <u>termine di centoventi giorni dall'aggiudicazione</u> per il versamento del prezzo, da effettuarsi mediante assegno bancario circolare non trasferibile intestato come sopra ovvero secondo le modalità di cui all'art. 41 del TU n. 385/1993 nel caso in cui vi sia un creditore fondiario e nei limiti della parte ipotecaria del suo credito;
- i) dell'impossibilità di presentare nella vendita senza incanto offerte di acquisto in aumento di un quinto ex art. 584 c.p.c.;
- I) del fatto che, ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e d.lgs. n. 192/2005 e s.m.i., l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto dell'ordinanza di vendita e dell'elaborato peritale, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre la certificazione relativa alla conformità degli impianti alle norme di sicurezza, manifestando di voler assumere direttamente tale incombenza.
- 2. effettuare la pubblicità dell'avviso di vendita, unitamente all'ordinanza di delega, nonché, con riferimento ai siti Internet autorizzati, alla relazione di stima dell'esperto, avendo cura di verificare l'avvenuta omissione nei predetti atti della indicazione dei dati personali del debitore e di eventuali soggetti terzi rispetto alla procedura espropriativa in corso (che dovranno essere sostituiti con delle XXXXXXXX o con la parola OMISSIS), almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita, mediante:
- a. Pubblicazione dell'avviso di vendita sul "portale delle vendite pubbliche" di cui all'art.
 490 comma 1 c.p.c.";
- b. Pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza, della relazione di stima redatta dall'esperto ai sensi dell'art. 173 bis dips. att. c.p.c. e di eventuali allegati (planimetrie, foto, estratti di mappa) sul sito ufficiale del Tribunale www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it, sul sito internet www.asteannunci.it autorizzato dal Ministero di Giustizia con PDG del 30/09/09, sul sito www.asteavvisi.it autorizzato dal Ministero di Giustizia con PDG del 20/06/2011, sul sito www.rivistastegiudiziarie.it autorizzato dal Ministero di Giustizia con PDG del 08/07/2013;



- c. Pubblicazione sulla web TV/sito internet <u>www.canaleaste.it</u> autorizzato dal Ministero di Giustizia con PDG del 13/03/2012:
- d. Sistema Aste Click che prevede la pubblicazione sui principali siti Internet immobiliari privati (Es. casa.it; attico.it; idealista.it; bakeka.it;) ed ulteriori portali di avvisi gratuiti collegati;
- e. Pubblicazione sul quotidiano online "Il Dispaccio";
- f. Invio della missiva Postal target ai residenti nelle vicinanze dell'immobile staggito in caso di immobili residenziali, o ai soggetti che svolgono la medesima attività dell'esecutato o che posso essere potenzialmente interessati all'acquisto in caso di immobili con differenti categorie (commerciale, terziario, industriale, turistica);
- g. ADM Auction Digital Marketing (promozione pubblicitaria tramite social network e motori di ricerca per individuare i potenziali interessati all'acquisto in asta attraverso la mappatura digitale degli utenti sul web);
- h. Pubblicazione sul Free Press Rivista Aste Giudiziarie:

Tutti gli adempimenti pubblicitari, inclusa la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche nella qualità di soggetto legittimato, saranno svolti a cura della Edicom Finance Srl secondo le seguenti modalità:

1. Il professionista delegato invia ad Edicom Finance Srl la richiesta di pubblicazione corredata dai dati di fatturazione e degli allegati (avviso di vendita, ordinanza, relazione di stima, foto e planimetrie dei lotti in vendita) e provvede a corrispondere anticipatamente ad Edicom Finance, nelle modalità dalla stessa indicate, le somme necessarie al pagamento del contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche pari ad Euro 100,00 a lotto, prelevandole dal fondo spese.

Le modalità di invio sono le seguenti:

- mediante la procedura di invio telematico presente sul portale www.asteannunci.it;
- a mezzo indirizzo e-mail: info.reggiocalabria@edicomsrl.it;
- a mezzo consegna brevi manu al personale disponibile presso l'ufficio Edicom
 Finance Srl sito a Palazzo CEDIR piano terra torre 2 Tel. 096524574 Fax 0965307360;



- 2. Lo staff Edicom verifica la corretta omissione dei dati sensibili sulla documentazione ricevuta, ed apporta eventuali omissioni necessarie, procede al pagamento del contributo di pubblicazione per ogni singolo lotto, procede al caricamento dell'avviso di vendita sul Portale delle vendite pubbliche secondo le specifiche, indicando in fase di caricamento i siti di cui al comma II dell'Art. 490 c.p.c, indicati in ordinanza dai Giudici, ed ai quali verrà inviato il flusso dati dal portale delle vendite pubbliche.
- 3. Lo staff Edicom procede alla lavorazione degli ulteriori adempimenti pubblicitari di cui al comma III dell'art. 490 c.p.c. già disposti in ordinanza dai Giudici o richiesti su istanza del creditore procedente (quotidiani, pubblicità commerciale).
- 4. Vengono trasmessi al professionista delegato/richiedente i giustificativi di avvenuta pubblicazione.
- **3.** aprire le buste ed esaminare le offerte nel giorno indicato al precedente punto 3 e delibare sulle stesse, redigendo il verbale delle relative operazioni, secondo le regole di cui all'art. 572 c.p.c., di seguito indicate: (i) se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita, la stessa è senz'altro accolta; (ii) se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il professionista può far luogo alla aggiudicazione se non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588;
- 4. in caso di più offerte valide procedere in ogni caso ad una gara sulla base dell'offerta più alta così come previsto dall'art. 573 c.p.c. (con offerte in aumento tra il 2 % ed il 3 % del prezzo base da effettuarsi nel termine di due minuti dall'offerta precedente); se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato dispone la vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di più offerte dello stesso valore, dispone la vendita a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo. Tuttavia, se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art.588 c.p.c. ed all'esito della gara il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima, è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita, il delegato non farà luogo alla vendita e procederà all'assegnazione. Ai fini della valutazione della migliore offerta si terrà conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi di pagamento, nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa;
- **5.** in caso di mancanza di offerte ricevibili, provvedere sulle eventuali istanze di assegnazione ritualmente presentate ai sensi degli artt. 588 e 599 c.p.c., previa autorizzazione del giudice;
- **6.** in caso di mancanza anche di istanze di assegnazione, procedere entro sessanta giorni dalla vendita infruttuosa a due ulteriori tentativi di vendita **senza incanto** (ciascuno con un ribasso pari al 25 %);



- **7.** in caso di inadempienza dell'aggiudicatario, dare tempestivo avviso al G.E. del mancato versamento del saldo, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;
- **8.** autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'art. 508 c.p.c.;
- **9** versare senza indugio la cauzione dell'aggiudicatario e le somme ricavate dalla vendita sul conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva, da aprirsi presso l'istituto bancario Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;
- **10.** predisporre, effettuato il versamento del prezzo, il decreto di trasferimento che dovrà fare menzione del contratto di finanziamento di cui si sia eventualmente avvalso l'aggiudicatario per saldare il prezzo e della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale o risultante dall'elaborato peritale; allegare al decreto di trasferimento, ove prescritto, il certificato di destinazione urbanistica avente validità di un anno dal rilascio, che, in caso di scadenza, il professionista provvederà a richiedere;
- 13. provvedere alla trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento a spese dell'aggiudicatario e all'espletamento, previa registrazione a cura e spese dell'aggiudicatario, delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie anche successive alla trascrizione del pignoramento, prelevando le somme a tal fine necessarie dal ricavato della vendita;
- **14.** formare il progetto di distribuzione e trasmetterlo al G.E., a tal fine il professionista fisserà ai creditori un termine, non inferiore ai trenta giorni, per far pervenire presso il suo studio le dichiarazioni dei crediti e le note delle spese processuali sostenute; quindi procederà alla redazione del progetto osservando le norme sulle cause di prelazione;
- **15.** provvedere, all'esito dell'approvazione del progetto di distribuzione, alla erogazione delle somme assegnate, prelevando direttamente dal libretto quelle a sé spettanti;

dispone

che il delegato, almeno ogni quattro mesi, depositi al giudice una relazione riepilogativa dell'attività svolta.

Assegna

il termine massimo **di dodici mesi** dalla comunicazione della presente ordinanza per lo svolgimento delle operazioni delegate (vendita, predisposizione del decreto di trasferimento e progetto di distribuzione).

Fissa

l'udienza del 26.11.2019 per la verifica delle operazioni di vendita delegata.



Autorizza

il Professionista delegato ad estrarre, dal fascicolo di ufficio, a sua cura e spese, copia degli atti dallo stesso ritenuti necessari all'espletamento dell'incarico ricevuto.

ATTRIBUISCE

un fondo spese a carico del creditore procedente da versare sul conto corrente intestato alla procedura e da aprirsi a cura del delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c. al fine di consentire la pubblicazione sul portale delle vendite, determinato in €500,00

disponendo che il delegato - decorsi trenta giorni dalla richiesta del fondo spese al creditore procedente - in mancanza di effettiva corresponsione della somma richiesta, avverta via p.e.c. con estrema urgenza tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, al fine di consentire agli stessi di surrogarsi al creditore procedente ed evitare gli effetti pregiudizievoli dell'estinzione della procedura.

Reggio Calabria, 18.12.2018

Il Giudice dell'Esecuzione dr.ssa Tiziana Drago

